SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 luglio 1999.

Modalità del procedimento di nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari delle procure presso i tribunali ordinari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 42-*ter* e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e gli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Ritenuta la necessità di procedere alla emanazione delle modalità del procedimento di nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari delle procure presso i tribunali ordinari;

Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 27 maggio e 23 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per la nomina

Per conseguire la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario della procura presso il tribunale ordinario è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

I requisiti devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

Proposte di nomina

1. I presidenti del tribunale e i procuratori della Repubblica trasmetteranno rispettivamente ai presidenti delle corti d'appello ed ai procuratori generali presso le corti di appello le domande, rispettivamente, per la nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari o le proposte d'ufficio, con il proprio parere motivato.

2. I consigli giudiziari, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, faranno pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proposte di nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

3. I pareri dei presidenti del tribunale e dei procuratori della Repubblica e le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte di questo consiglio superiore della magistratura, o siano state da esso revocate, per le quali permangano le cause del provvedimento negativo;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità e indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. I pareri e le proposte dovranno contenere l'indicazione del numero di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari che si ritiene adeguato alle necessità dei singoli uffici, con particolare riguardo alla situazione degli organici, alla natura e alla quantità dei procedimenti pendenti e al flusso delle sopravvenienze. Il numero dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari non potrà essere superiore alla metà di quello dei magistrati previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio — da motivare espressamente — consiglino di elevare tale numero.

5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari nella redazione delle proposte dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza di cui cureranno l'acquisizione.

Art. 3.

Documentazione

Alle proposte di nomina trasmesse dai consigli giudiziari, in originale e in copia, dovranno essere allegati:

a) istanza o accettazione della nomina da parte dell'interessato;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo II;

c) certificato del casellario giudiziale ex art. 688 c.p.p.;

d) certificato dei carichi pendenti;

e) rapporto informativo del prefetto;

f) parere del consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato *A*).

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi, dinanzi ai medesimi uffici.

Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sedi distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitino la professione forense l'incompatibilità è limitata all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

3. Il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario non possono assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie.

4. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di un tribunale o procura della Repubblica presso il tribunale.

5. I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione giudiziaria ovunque svolta.

Tale incompatibilità viene meno in caso di dimissioni accettate almeno sei mesi prima della delibera di nomina.

6. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 16 O.G.

Deve essere comunque acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro.

7. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 O.G.

8. Si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19 O.G., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari od onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

9. Si applica ai giudici onorari di tribunali e ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361.

La incompatibilità prevista dal punto 2 si applica ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari attualmente in servizio soltanto a partire dal 31 dicembre 2000 ed a quelli nominati dopo il 2 giugno 1999 soltanto a partire dal 2 gennaio 2000. Le domande pervenute dal 2 giugno 1999 al 1° gennaio 2000 dovranno essere corredate dalla dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense dinanzi al tribunale in cui chiede di essere nominato.

Art. 6.

Durata dell'incarico

1. La nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario ha durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, che sono addetti di diritto ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità rispettivamente di giudici onorari e di vice procuratori onorari sino alla scadenza del triennio in corso possono essere confermati per una sola volta.

4. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal decreto legislativo n. 51/1998, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario magistrati onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998.

Art. 7.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario cessano dall'ufficio:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina e della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario decadono dall'ufficio:

a) se non assumono le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10 O.G.;

b) se non esercitano volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale o il vice procuratore onorario sono revocati dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

5. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario, già conferito, sarà cura del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica presso il tribunale interessato istruire e formulare nuove proposte al fine della copertura del posto resosi vacante.

Art. 8.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali successivamente alla nomina per le valutazioni in ordine all'eventuale revoca.

Al presente decreto è allegato il modulo di domanda, per la nomina a giudice onorario di tribunale ed a vice-procuratore onorario delle procure presso i tribunali ordinari, approvato dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 maggio 1999.

Roma, 7 luglio 1999

Il Ministro: DILIBERTO

ALLEGATO *A*

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SEZIONE A

Il sottoscritto ______________________
(cognome)

____
(nome)

nato il __ __ / __ __ / __ __ __ __ *(gg. mm. anno)* **a** ______________________ *(luogo di nascita)* __ *(prov.)*

e residente a __ __ __ __ __ *(c.a.p.)* ______________________ *(comune)* __ *(prov.)*

______________________ *(via/piazza)* *(n° civico)* ______________ *(n° telefonico)*

esercente la professione/attività di ______________________

in/con studio in __ __ __ __ __ *(c.a.p.)* ______________________ *(comune)* __ *(prov.)*

______________________ *(via/piazza)* *(n° civico)* ______________ *(n° telefonico)*

SEZIONE B

rivolge istanza / **dichiara di accettare**

per essere ☐ **nominato** ☐ **la nomina**

☐ **quale GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE**

☐ **quale VICE PROCURATORE ONORARIO DI TRIBUNALE**

di ______________________
(circondario)

____
(distretto)

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:

A- ☐ **di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, II comma, O.G.**

B- ☐ **di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con la votazione di** __________;

C-
- **C1-** ☐ **di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di** ______________ **dal** ______________;
  ovvero
- **C2-** ☐ **di essere notaio titolare della sede di** ______________ **distretto notarile di** ______________ **dal** __________;
  ovvero
- **C3-** ☐ **di svolgere attività professionale di** ______________ **dal** ______________;

Allega alla presente istanza:

1- ☐ dichiarazione di impegno di cui alla circolare

Prende atto, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, che i dati comunicati saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura per il loro trattamento elettronico e presta il suo consenso.

Con osservanza.

________________________, **li** ____________________

SEZIONE C

Tribunale di ____________________________________

Procura della Repubblica presso il Tribunale di ____________________________________

A corredo dell'istanza si allegano:

1- ☐ rapporto informativo della Prefettura;

2- ☐ certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;

3- ☐ certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

4- ☐ parere del competente Consiglio dell'Ordine forense;

________________________, **li** ____________________

Il Presidente del Tribunale

____

Il Procuratore della Repubblica

____

99A6137

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Moncalieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/97998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Moncalieri ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il 17 giugno 1999 dalle ore 9 alle ore 11,40, causa furto nei locali dello stesso, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Moncalieri è accertato il giorno 17 giugno 1999 dalle ore 9 alle ore 11,40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A6134

DECRETO 28 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico di Torino i giorni 11 giugno 1999 e 14 giugno 1999, per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino è accertato i giorni 11 giugno 1999 e 14 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A6135

DECRETO 29 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 22696 del 18 maggio 1999 con la quale l'ufficio delle entrate di Reggio Calabria ha comunicato il mancato funzionamento nella giornata del 22 maggio 1999 per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Reggio Calabria nel giorno 22 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 29 giugno 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A6267

DECRETO 6 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato a irregolare funzionamento degli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 582, ora sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto direttoriale del 21 giugno 1999, che ha disposto l'attivazione, in data 1° luglio 1999, dell'ufficio delle entrate di Foligno, con contestuale soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno e dell'ufficio del registro di Foligno, e limitazione della competenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Perugia e della sezione staccata di Perugia della direzione regionale delle entrate per l'Umbria all'ambito territoriale non ricompreso negli uffici di nuova attivazione;

Visto il proprio provvedimento prot. 21835 del 24 giugno 1999 con cui è stata disposta la chiusura al pubblico, nel giorno 29 giugno 1999 dell'ufficio del registro di Foligno per il completamento delle operazioni di trasloco, nel giorno 30 giugno 1999 dell'ufficio del registro di Foligno e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno al fine dell'ultimazione dei lavori di allestimento nell'ufficio di nuova attivazione, nonché la ritardata apertura al pubblico nel giorno 1° luglio 1999 dello stesso ufficio di nuova attivazione, per consentire la messa in funzione degli impianti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Foligno è accertato nei giorni 29 e 30 giugno 1999.

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno è accertato in data 30 giugno 1999.

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Foligno è accertato in data 1° luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 luglio 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A6136

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 giugno 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Taxol 100». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 75/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 106/97 dell'8 aprile 1997 con il quale la Società Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo - Sermoneta (Latina), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

TAXOL 100 (paclitaxel):

flacone da 100 mg/17 ml;

A.I.C. n. 028848024 (in base 10), 0VJCWS (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 27/28 aprile 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TAXOL 100 (paclitaxel) è classificata come segue:

TAXOL 100 (paclitaxel):

flacone da 100 mg/17 ml;

A.I.C. n. 028848024 (in base 10), 0VJCWS (in base 32);

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 811.200 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.128.200 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato ha validità di due anni, fermo restando comunque che il prezzo praticato per mg di principio attivo non potrà costituire un maggior onere per il Servizio sanitario nazionale rispetto a quello praticato per la confezione da 30 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo Sermoneta (Latina).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 giugno 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A6140

DECRETO 23 giugno 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Alphagan». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 76/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 339 del 12 aprile 1999 con il quale la Società Allergan S.p.a., con sede legale in Roma, via Salvatore Quasimodo n. 134/138, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ALPHAGAN (brimonidina tartrato) con le specificazioni di seguito indicate:

ALPHAGAN 1 flacone da 2,5 ml di collirio soluzione, A.I.C. n. 033490018/M;

ALPHAGAN 1 flacone da 5 ml di collirio soluzione, A.I.C. n. 033490020/M;

ALPHAGAN 1 flacone da 10 ml di collirio soluzione, A.I.C. n. 033490032/M;

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» della confezione 1 flacone da 5 ml e in classe «C» delle altre confezioni;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 11/12 maggio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ALPHAGAN è classificata come segue:

ALPHAGAN:

1 flacone da 5 ml di collirio soluzione;

A.I.C. n. 033490020/M;

classe A/78.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.182 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.000 (I.V.A. inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C» in accordo con quanto richiesto dalla ditta titolare.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Salvatore Quasimodo, 134/138, Roma.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 23 giugno 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A6141

DECRETO 7 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Ideos». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 77/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 338 del 12 aprile 1999 con il quale la Laboratoire Innothera, con sede legale e domicilio fiscale in 10 Avenue Paul Vaillant - Couturier, BP. 35 94111 Arcueil Cedex - Francia, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale IDEOS con le specificazioni di seguito indicate:

IDEOS 2 tubi da 10 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213013/M (in base 10) 10N34P (in base 32);

IDEOS 2 tubi da 15 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213025/M (in base 10) 10N351 (in base 32);

IDEOS 5 tubi da 10 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213037/M (in base 10) 10N35F (in base 32);

IDEOS 4 tubi da 15 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213049/M (in base 10) 10N35T (in base 32);

IDEOS 6 tubi da 15 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213052/M (in base 10) 10N35W (in base 32);

IDEOS 10 tubi da 10 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213064/M (in base 10) 10N368 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» delle confezioni da 30 compresse e da 60 compresse e la classificazione in «C» delle altre confezioni;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 8/9 giugno 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale IDEOS è classificata come segue:

IDEOS 2 tubi da 15 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213025/M (in base 10) 10N351 (in base 32);

classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 5.939 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 9.800 (I.V.A. inclusa);

IDEOS 4 tubi da 15 compresse masticabili;

A.I.C. n. 034213049/M (in base 10) 10N35T (in base 32);

classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.697 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.300 (I.V.A. inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: Laboratoire Innothera, 10 Avenue Paul Vaillant - Couturier, BP. 35 - 94111 Arcueil Cedex - Francia.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A6143

DECRETO 7 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Pariet». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 78/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 317 del 3 marzo 1999 con il quale la Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti 23, 20093 Cologno Monzese (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale PARIET con le specificazioni di seguito indicate:

1 blister da 7 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216010/M (in base 10) 10N62B (in base 32);

1 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216022/M (in base 10) 10N62Q (in base 32);

2 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216034/M (in base 10) 10N632 (in base 32);

4 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216046/M (in base 10) 10N63G (in base 32);

1 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216059/M (in base 10) 10N63V (in base 32);

2 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216061/M (in base 10) 10N63X (in base 32);

5 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216073/M (in base 10) 10N649 (in base 32);

8 blister da 15 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216085/M (in base 10) 10N64P (in base 32);

1 blister da 7 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216097/M (in base 10) 10N651 (in base 32);

1 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216109/M (in base 10) 10N65F (in base 32);

2 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216111/M (in base 10) 10N65H (in base 32);

4 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216123/M (in base 10) 10N65V (in base 32);

1 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216135/M (in base 10) 10N667 (in base 32);

2 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216147/M (in base 10) 10N66M (in base 32);

5 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216150/M (in base 10) 10N66Q (in base 32);

8 blister da 15 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216162/M (in base 10) 10N672 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» delle confezioni 14 compresse da 20 mg e 14 compresse da 10 mg e la classificazione in «C» delle altre confezioni;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 8/9 giugno 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PARIET è classificata come segue:

1 blister da 14 compresse gastroresistenti da 10 mg;

A.I.C. n. 034216022/M (in base 10) 10N62Q (in base 32);

classe A/48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 15.600 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 25.700 (I.V.A. inclusa);

1 blister da 14 compresse gastroresistenti da 20 mg;

A.I.C. n. 034216109/M (in base 10) 10N65F (in base 32);

classe A/48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 28.600 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 47.200 (I.V.A. inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A6142

DECRETO 9 luglio 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate ad includere sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale in data 23 luglio 1986.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1986, con il quale l'Università degli studi di Genova, cattedra di anatomia chirurgica presso l'ospedale «S. Martino» di Genova, ora Azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi;

Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate in data 18 marzo 1998 e 21 maggio 1999, intese ad ottenere la cancellazione e l'inclusione di sanitari nell'equipe già autorizzata con il precitato decreto nonché l'aggiornamento della qualifica dei sanitari già autorizzati con lo stesso decreto;

Considerato che i sanitari di cui si chiede l'inclusione risultano presenti nell'equipe autorizzata, presso lo stesso centro, al trapianto di rene da cadavere, come da decreto ministeriale 22 febbraio 1999;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di rene fra persone viventi, di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1986, i seguenti sanitari:

Andorno dott. Enzo - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Antonucci dott. Adelmo - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Beatini dott. Marco - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Bertocchi dott. Massimo - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Chessa dott. Leonardo - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Ermili dott. Fabio - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Fontana dott.ssa Iris - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Morelli dott. Nicola - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Tommasi dott. Gianvittorio - Dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

e a cancellare dalla stessa equipe i sanitari:

Pellicci dott. Riccardo;

Barabino dott. Carlo;

Dardano dott. Giovanni.

Art. 2.

Le qualifiche aggiornate dei sanitari già autorizzati con il decreto ministeriale 28 luglio 1986, di cui alle premesse, sono:

prof. Umberto Valente, direttore della cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo con funzioni di dirigente medico secondo livello della divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Arcuri dott. Valentino, dirigente medico primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A6144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 giugno 1999.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'uffico delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti, i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società coooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2455 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Sole e Mare a r.l.», con sede in Giulianova (TE), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 27 maggio 1974, registro società n. 1718, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov.le n. 349;

società cooperativa edilizia «Sole Uno a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio G.B. Bracone, in data 24 marzo 1982, registro società n. 3659, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov.le n. 674;

società cooperativa edilizia «Edilizia Teramo '81 a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Andrea Costantini, in data 18 giugno 1981, registro società n. 3409, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov.le n. 638.

Teramo, 29 giugno 1999

Il direttore: RICCI

99A6138

DECRETO 29 giugno 1999.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina del commissario liquidatore;

Visti, i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Le società coooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «A.P.G. Altern Professional Group» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Innocenza Sbraccia, in data 27 novembre 1986, registro società n. 6985, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov.le n. 949;

società cooperativa «Ricerca e Sviluppo a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella, in data 14 dicembre 1985, registro società n. 5618, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov.le n. 990.

Teramo, 29 giugno 1999

Il direttore: RICCI

99A6139

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico», a cui è allegata la Tabella XLV/7;

Vista la delibera con la quale il consiglio della facoltà di giurisprudenza, nella seduta del 29 aprile 1997, ha deliberato, in sede di proposta del regolamento didattico di ateneo, che le scuole di specializzazione in «Scienze giuridiche bancarie e finanziarie» ed in «Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione» devono essere riordinate ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 16 dicembre 1996;

Vista la delibera con la quale il consiglio della facoltà di scienze politiche, nella seduta del 21 maggio 1997, ha auspicato, in sede di proposta del regolamento didattico di ateneo, che la scuola di specializzazione in «Relazioni industriali» venga riordinata ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 16 dicembre 1996 ed incardinata presso la facoltà di giurisprudenza o di economia, in quanto, a seguito del riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area giuridica, la facoltà di scienze politiche ha perso la specifica primaria competenza su detta scuola;

Vista la delibera del senato accademico del 27 ottobre 1997, intesa ad ottenere l'eliminazione dalla proposta di regolamento didattico di ateneo delle scuole di specializzazione in «Scienze giuridiche bancarie e finanziarie», in «Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione» ed in «Relazioni industriali», le quali saranno reinserite nel suddetto regolamento dopo il loro riordino ai sensi della nuova tabella ministeriale;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1998;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte VI, «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo III «Facoltà di giurisprudenza e di economia», gli articoli relativi al numero «1 - Scuola di specializzazione in scienze giuridiche bancarie e finanziarie» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - vengono abrogati, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi.

Art. 2.

Nella medesima parte, titolo IV «Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia», del suddetto statuto, gli articoli relativi al numero «1 - Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione» vengono abrogati, con conseguente rinumerazione dei titoli e degli articoli successivi.

Art. 3.

Nella medesima parte, titolo V «Facoltà di scienze politiche», del suddetto statuto, gli articoli relativi al numero «2 - Scuola di specializzazione in relazioni industriali» vengono abrogati, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Art. 4.

Nella tabella «A» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria» del nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*b)* Scuole di specializzazione», vengono apportate le seguenti modifiche all'elencazione concernente le scuole di specializzazione:

dopo l'espressione «in dermatologia e venereologia», viene soppressa l'espressione «in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione»;

dopo l'espressione «in radioterapia», viene soppressa l'espressione «in relazioni industriali»;

dopo l'espressione «in reumatologia», viene soppressa l'espressione «in scienze giuridiche bancarie e finanziarie».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A6146

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 21 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 concernente l'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale 8 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997 con il quale è stata istituita presso questa Università la facoltà di scienze politiche, gemmata dalla facoltà di economia ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge n. 245/1990;

Visto l'art. 3, comma 4, del regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la richiesta di istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma universitario, tra cui il diploma universitario in servizio sociale, formulata dagli organi accademici di questa Università, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la relazione del nucleo di valutazione interno del 18 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nell'adunanza del 19 giugno 1998;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1999, riguardante l'ordinamento didattico della facoltà di economia;

Visto il verbale n. 8 del 24 marzo 1999 con il quale il consiglio della facoltà di economia ha chiesto l'attivazione del diploma universitario in servizio sociale presso la facoltà di scienze politiche, e la relativa modifica dello statuto;

Visti i verbali del 13 e del 25 maggio 1999 con i quali il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno espresso parere favorevole alla richiesta di modifica dello statuto;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopraindicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

all'art. 22 del titolo I, parte II, è aggiunto il diploma universitario in servizio sociale.

La sezione V del titolo II, parte II, è cosi integrata:

alla facoltà di scienze politiche afferiscono il corso di laurea in scienze politiche e il diploma universitario in servizio sociale.

Dopo l'art. 98, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 99. — Il corso di diploma universitario in servizio sociale ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volti al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 100. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 101. — Il corso di diploma in servizio sociale ha durata triennale e comprende almeno quindici annualità d'insegnamento, oltre ad almeno una annualità d'insegnamento di lingue straniere.

Per essere ammessi all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Al termine degli studi lo studente consegue il diploma universitario in servizio sociale.

Art. 102. — L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono otto; le prime sei sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle due aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Al fine del conseguimento del diploma, il piano di studi dovrà prevedere un numero di annualità non inferiore a quindici e superiore a diciotto; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti liberi o complementari tutti semestrali. Al termine del primo biennio, lo studente dovrà inoltre avere superato l'esame di lingua inglese.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) - Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) - Sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), Sociologia della devianza (Q05G), Sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. Area economia - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o nel seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti occorrenti al conseguimento del diploma:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

ordinamento della famiglia;

pedagogia sociale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia dell'amministrazione;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia dette idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 21 giugno 1999

p. *il rettore:* FREGA

99A6147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Recombinate»

Estratto provvedimento UAC/II/309 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W007/

TIPO MODIFICA: Riconoscimento Officina di produzione alternativa

MODIFICA APPORTATA:

Officina di produzione di Los Angeles e in alternativa Officina di Thousand Oaks

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6027

Estratto provvedimento UAC/II/310 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W008/

TIPO MODIFICA: G.I. Suite IV e V

MODIFICA APPORTATA:

Autorizzazione reparti suite II, III, IV e V

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6028

Estratto provvedimento UAC/II/311 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W009/

TIPO MODIFICA: Western Blot techinique

MODIFICA APPORTATA:

Esecuzione routinaria dell'identità del FVIII ricombinate mediante tecnica Western Blot con altri kits reperibili in commercio ("pre-cast mini-gels" e "polyclonal antibody")

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6029

Estratto provvedimento UAC/II/313 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W011/

TIPO MODIFICA: SDS Page gel

MODIFICA APPORTATA:

Cambiamenti minori: sostituzione dei gel preparati inernamente con Pre-Cast Mini-Gels disponibili in commercio; modifiche delle specifiche correnti per un miglioramento nella precisione accuratezza e sensibilità dell'SDS-Page test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5940

Estratto provvedimento UAC/II/314 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W010/

TIPO MODIFICA: Eliminazione del Southern Blot test

MODIFICA APPORTATA:

Cessazione dell'esecuzione del Southern Blot test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5941

Estratto provvedimento UAC/II/315 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W006/

TIPO MODIFICA: Osmolality testing

MODIFICA APPORTATA:

Eliminazione del test di osmolalità per validazione dei risultati

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5942

Estratto provvedimento UAC/II/316 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W004/

TIPO MODIFICA: Monosaccharide Assay

MODIFICA APPORTATA:

test dei monosaccharidi sul bulk viene eseguito internamente con un saggio analogo al precedente (HPLC)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5943

Estratto provvedimento UAC/II/317 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687034/ FLACONE 1000 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/003/W003/

TIPO MODIFICA: Variazione lavaggio colonna cromatografica Mono-S

MODIFICA APPORTATA:

Lavaggio da 10 a 20 volumi/colonna per 2-4 ore

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5944

Estratto provvedimento UAC/II/318 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W011/

TIPO MODIFICA: SDS Page gel

MODIFICA APPORTATA:

Cambiamenti minori: sostituzione dei gel preparati inernamente con Pre-Cast Mini-Gels disponibili in commercio; modifiche delle specifiche correnti per un miglioramento nella precisione accuratezza e sensibilità dell'SDS-Page test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5945

Estratto provvedimento UAC/II/319 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W010/

TIPO MODIFICA: Eliminazione del Southern Blot test

MODIFICA APPORTATA:

Cessazione dell'esecuzione del Southern Blot test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5946

Estratto provvedimento UAC/II/320 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W009/

TIPO MODIFICA: Western Blot techinique

MODIFICA APPORTATA:

Esecuzione routinaria dell'identità del FVIII ricombinate mediante tecnica Western Blot con altri kits reperibili in commercio ("pre-cast mini-gels" e "polyclonal antibody")

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5947

Estratto provvedimento UAC/II/321 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W008/

TIPO MODIFICA: G.I. Suite IV e V

MODIFICA APPORTATA:

Autorizzazione reparti suite II, III, IV e V

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5948

Estratto provvedimento UAC/II/322 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W007/

TIPO MODIFICA: Riconoscimento Officina di produzione alternativa

MODIFICA APPORTATA:

Officina di produzione di Los Angeles e in alternativa Officina di Thousand Oaks

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5949

Estratto provvedimento UAC/II/323 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W006/

TIPO MODIFICA: Osmolality testing

MODIFICA APPORTATA:

Eliminazione del test di osmolalità per validazione dei risultati

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5950

Estratto provvedimento UAC/II/324 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W004/

TIPO MODIFICA: Monosaccharide Assay

MODIFICA APPORTATA:

test dei monosaccharidi sul bulk viene eseguito internamente con un saggio analogo al precedente (HPLC)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5951

Estratto provvedimento UAC/II/325 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687022/ FLACONE 500 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/002/W003/

TIPO MODIFICA: Variazione lavaggio colonna cromatografica Mono-S

MODIFICA APPORTATA:

Lavaggio da 10 a 20 volumi/colonna per 2-4 ore

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5915

Estratto provvedimento UAC/II/326 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W011/

TIPO MODIFICA: SDS Page gel

MODIFICA APPORTATA:

Cambiamenti minori: sostituzione dei gel preparati inernamente con Pre-Cast Mini-Gels disponibili in commercio; modifiche delle specifiche correnti per un miglioramento nella precisione accuratezza e sensibilità dell'SDS-Page test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5916

Estratto provvedimento UAC/II/327 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W010/

TIPO MODIFICA: Eliminazione del Southern Blot test

MODIFICA APPORTATA:

Cessazione dell'esecuzione del Southern Blot test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5917

Estratto provvedimento UAC/II/328 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W009/

TIPO MODIFICA: Western Blot techinique

MODIFICA APPORTATA:

Esecuzione routinaria dell'identità del FVIII ricombinate mediante tecnica Western Blot con altri kits reperibili in commercio ("pre-cast mini-gels" e "polyclonal antibody")

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5918

Estratto provvedimento UAC/II/329 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W008/

TIPO MODIFICA: G.I. Suite IV e V

MODIFICA APPORTATA:

Autorizzazione reparti suite II, III, IV e V

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5919

Estratto provvedimento UAC/II/330 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W007/

TIPO MODIFICA: Riconoscimento Officina di produzione alternativa

MODIFICA APPORTATA:

Officina di produzione di Los Angeles e in alternativa Officina di Thousand Oaks

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5920

Estratto provvedimento UAC/II/331 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W006/

TIPO MODIFICA: Osmolality testing

MODIFICA APPORTATA:

Eliminazione del test di osmolalità per validazione dei risultati

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5921

Estratto provvedimento UAC/II/332 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W004/

TIPO MODIFICA: Monosaccharide Assay

MODIFICA APPORTATA:

test dei monosaccharidi sul bulk viene eseguito internamente con un saggio analogo al precedente (HPLC)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5922

Estratto provvedimento UAC/II/333 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': RECOMBINATE

CONFEZIONI: 028687010/ FLACONE 250 U.I.

TITOLARE AIC: BAXTER HEALTHCARE CORPORATION

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0043/001/W003/

TIPO MODIFICA: Variazione lavaggio colonna cromatografica Mono-S

MODIFICA APPORTATA:

Lavaggio da 10 a 20 volumi/colonna per 2-4 ore

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Mononine»

Estratto provvedimento UAC/II/312 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MONONINE

CONFEZIONI: 028142014/M 1 FIALA 250 UI + KIT CON FLACONCINO SOLV. 2,5 ML

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0032/001/W004/

TIPO MODIFICA: ins. centri raccolta plasma e var. nome fornitore

MODIFICA APPORTATA:

INSERIMENTO ULTERIORI 8 CENTRI DI RACCOLTA PLASMA: East Lansing, MI 48823 - Glendale, AZ 85301 - Lincoln, NE 68508 - Madison, WI 53703 - Minneapolis, MN 55407 - Tempe, AZ 85282 - Tuscon, AZ 85719 - West Allis, WI 53214 / MODIFICA DENOMINAZIONE FORNITORE DEL PLASMA IN Centeon Bio-Services Inc., Knoxville, Tenessee

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5939

Estratto provvedimento UAC/II/341 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MONONINE

CONFEZIONI: 028142038/M 1 FIALA 1000 UI + KIT CON FLACONCINO SOLV. 10 ML

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0032/003/W004/

TIPO MODIFICA: ins. centri raccolta plasma e var. nome fornitore

MODIFICA APPORTATA:

INSERIMENTO ULTERIORI 8 CENTRI DI RACCOLTA PLASMA: East Lansing, MI 48823 - Glendale, AZ 85301 - Lincoln, NE 68508 - Madison, WI 53703 - Minneapolis, MN 55407 - Tempe, AZ 85282 - Tuscon, AZ 85719 - West Allis, WI 53214 / MODIFICA DENOMINAZIONE FORNITORE DEL PLASMA IN Centeon Bio-Services Inc., Knoxville, Tenessee

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5901

Estratto provvedimento UAC/II/342 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MONONINE

CONFEZIONI: 028142026/M 1 FIALA 500 UI + KIT CON FLACONCINO SOLV. 5 ML

TITOLARE AIC: CENTEON PHARMA GMBH

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0032/002/W004/

TIPO MODIFICA: ins. centri raccolta plasma e var. nome fornitore

MODIFICA APPORTATA:

INSERIMENTO ULTERIORI 8 CENTRI DI RACCOLTA PLASMA: East Lansing, MI 48823 - Glendale, AZ 85301 - Lincoln, NE 68508 - Madison, WI 53703 - Minneapolis, MN 55407 - Tempe, AZ 85282 Tuscon, AZ 85719 West Allis, WI 53214 / MODIFICA DENOMINAZIONE FORNITORE DEL PLASMA IN Centeon Bio-Services Inc., Knoxville, Tenessee

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Humulin»

Estratto provvedimento UAC/II/343 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707439/ "I-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/042/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5903

Estratto provvedimento UAC/II/344 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707441/ "R-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/041/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5904

Estratto provvedimento UAC/II/345 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707314/ "30/70" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML
025707391/ "30/70" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/032/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5905

Estratto provvedimento UAC/II/346 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707302/ "20/80" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML
025707389/ "20/80" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/031/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Myoview»

Estratto provvedimento UAC/II/334 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MYOVIEW

CONFEZIONI:
029405014/ 1 FIALA
029405026/ 2 FIALE
029405038/ 5 FIALE
029405040/ 10 FIALE
029405053/ 20 FIALE

TITOLARE AIC: AMERSHAM SORIN S.R.L.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0045/001/W005/

TIPO MODIFICA: var tipo II: eliminazione di un test

MODIFICA APPORTATA:

eliminazione del test di biodistribuzione dalle specifiche del prodotto finito

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5924

Estratto provvedimento UAC/II/345 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': MYOVIEW

CONFEZIONI:

029405014/	1 FIALA
029405026/	2 FIALE
029405038/	5 FIALE
029405040/	10 FIALE
029405053/	20 FIALE

TITOLARE AIC: AMERSHAM SORIN S.R.L.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0045/001/W002/

TIPO MODIFICA: var tipo II cambio colore ghiera

MODIFICA APPORTATA:

alluminio anodizzato di colore blu, porzione centrale removibile

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5925

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 luglio 1999

Dollaro USA	1,0410
Yen giapponese	123,09
Dracma greca	324,60
Corona danese	7,4389
Corona svedese	8,7175
Sterlina	0,66180
Corona norvegese	8,1500
Corona ceca	36,520
Lira cipriota	0,57787
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,92
Zloty polacco	4,0035
Tallero sloveno	197,0928
Franco svizzero	1,6038
Dollaro canadese	1,5507
Dollaro australiano	1,5963
Dollaro neozelandese	1,9891
Rand sudafricano	6,4011

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A6233

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, in Verona.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato dall'ufficio del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole in data 15 giugno 1999 al n. 919/II, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, con sede in Verona.

99A6148

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di giugno 1999 che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottanseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quarttrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1998, agli effetti predetti, risulta pari a più 340,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 497,5 (quattrocentonovantasettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1999, agli effetti predetti, risulta pari a più 346,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1999 rispetto al giugno 1998 risulta pari a più 1,5 (unovirgolacinque).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1999 rispetto al giugno 1997 risulta pari a più 3,3 (trevirgolatre).

99A6225

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Nuove disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario. Sostituzione ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, così come integrata con l'ordinanza n. 13 del 25 febbraio 1998. (Ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999).

IL COMMISSARIO DELEGATO

(Omissis).

Ordina:

1. L'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, così come integrata dall'ordinanza n. 13 del 25 febbraio 1998, è abrogata e sostituita dalla presente.

2. È vietato l'ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da fuori regione.

3. È consentito l'ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Puglia, alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di recupero interessato, uno specifico protocollo di intesa con il commissario delegato che impegni il gestore stesso:

a) ad assicurare il recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti aventi per oggetto rifiuti prodotti nel territorio pugliese, fino alla capacità operativa dell'impianto stesso e con priorità per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli insediamenti più prossimi all'impianto di recupero;

b) a praticare per il recupero dei rifiuti un regime tariffario concordato con il commissario delegato, che tenga conto dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialità complessiva dell'impianto;

c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione, alla provincia di competenza e al commissario delegato, la provenienza, la tipologia e la quantità dei rifiuti recuperati provenienti da fuori regione.

Gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di recupero stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica.

I protocolli di intesa, stipulati tra il commissario e i soggetti titolari della gestione degli impianti, saranno di volta in volta trasmessi ai prefetti, per le attività di vigilanza sulle attività di recupero, alle amministrazioni provinciali per la successiva diffusione degli stessi, agli enti e soggetti interessati.

Sono fatti salvi i protocolli di intesa già stipulati tra il commissario delegato e i soggetti titolari degli impianti di recupero dei rifiuti esercitati in Puglia.

4. Con successivi separati provvedimenti, si provvede a revocare i protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di smaltimento rifiuti esercitati in Puglia.

5. È fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di smaltimento o di recupero in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parità di condizioni economiche complessive, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di smaltimento/recupero, rispetto allo smaltimento o al recupero in impianti fuori regione.

6. È fatto divieto di smaltire i rifiuti da imballaggio secondario e terziario, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti di smaltimento posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nella titolarità dei comuni.

7. È fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI, ovvero agli impianti pubblici attivati per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nei limiti della rispettiva capacità operative.

8. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente provvederà alla diffusione, presso gli enti locali e presso i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati tra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di recupero dei rifiuti, contenenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorità del recupero nell'impianto stesso dei rifiuti speciali prodotti in Puglia, con relativa indicazione delle condizioni economiche praticate per l'acquisizione dei rifiuti.

9. I prefetti delle province pugliesi, ai quali è affidata la vigilanza del divieto di cui al precedente punto 1, disporranno, anche attraverso le amministrazioni provinciali, il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei soggetti interessati.

10. Il presente provvedimento ha validità per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia.

Il presente provvedimento è notificato ai sindaci dei comuni pugliesi, ai prefetti delle province pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del dipartimento protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. È altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 15 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6145

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

· annuale	L.	508.000
· semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

· annuale	L.	416.000
· semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
· semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	107.000
· semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
· semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

· annuale	L.	267.000
· semestrale	L.	145.000

Tipo F *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale · *parte prima* · *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035